



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Il Presidente

Trento, 4 gennaio 2013
Prot. n. A001-2013-4782-2.5

Egregio Consigliere
ROBERTO BOMBARDA
Gruppo Consiliare
Verdi e Democratici del Trentino
SEDE

e, p.c. Egregio Signor
BRUNO DORIGATTI
Presidente del Consiglio Provinciale
SEDE

Oggetto: Risposta all'interrogazione n. 4947.

Con riferimento all'interrogazione in oggetto, concernente "*Lago d'Idro: si poteva evitare l'ennesimo scempio ambientale?*", si comunica quanto segue.

Innanzitutto, è opportuno premettere, che la particolare situazione in cui versa il Lago d'Idro - le cui acque sono quasi interamente in territorio lombardo, tranne la parte settentrionale che è condivisa con il comune trentino di Bondone - ha indotto negli anni Provincia autonoma di Trento e Regione Lombardia a procedere ad una regolazione dei reciproci rapporti in via negoziale. Tale sinergia ha portato ad una gestione coordinata delle problematiche afferenti la tutela e l'utilizzo del lago, che si è concretizzata nella sottoscrizione, in data 14 dicembre 2006, di un "*Accordo per l'armonizzazione delle azioni di salvaguardia delle acque del lago d'Idro e del fiume Chiese*", volto a tutelare e valorizzare il corpo idrico in questione. Il predetto accordo è stato adottato in ossequio al principio generale della leale collaborazione tra enti finitimi, stabilito dall'articolo 89 del d.lgs. n. 112/1998, in merito alle acque di interesse interregionale. Con l'Accordo in questione la Provincia si è impegnata, per le derivazioni di acqua pubblica presenti nella porzione trentina del bacino idrografico del fiume Chiese afferente il lago d'Idro, a garantire la partecipazione nel procedimento istruttorio, mediante adeguata informativa, delle autorità competenti alla gestione del demanio idrico nel territorio regionale lombardo. Analogo impegno è stato assunto dalla

Regione Lombardia nei confronti della Provincia per le derivazioni di acqua pubblica site nella porzione lombarda del lago d'Idro – fiume Chiese.

La leale collaborazione tra la Provincia autonoma di Trento e la Regione Lombardia è poi proseguita con l'adozione della deliberazione della Giunta provinciale n. 1710 del 3 luglio 2008, che ha individuato le condizioni per la proroga della concessione di grande derivazione d'acqua a scopo idroelettrico relativa agli impianti di Malga Boazzo, Malga Bissina e Storo. Gli invasi idroelettrici di Malga Bissina e Malga Boazzo sono normati, fin dalla concessione idroelettrica originale, dal "*Regolamento di coordinamento dell'esercizio degli impianti Alto Chiese con quello del lago d'Idro del 30/11/1951*", approvato con d.m. 30 giugno 1958, n. 2051, che prevedeva un'escursione del livello del lago d'Idro pari a 7 metri. Nel marzo 2002, a seguito di una lunga campagna di sperimentazioni condotta dal Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del fiume Po, si è pervenuti ad una nuova versione del regolamento, concordata anche con il concessionario idroelettrico di monte, che riduceva a 3,25 metri l'escursione massima del lago comportante notevoli sacrifici gestionali da parte del soggetto regolatore degli efflussi verso valle.

Nel procedimento di proroga della concessione idroelettrica relativa agli impianti di Malga Boazzo, Malga Bissina e Storo, la Provincia di Trento - in ossequio all'Accordo del 2006 - ha coinvolto la Regione Lombardia. Quest'ultima ha subordinato la propria intesa all'inserimento nella deliberazione trentina, che individuava i nuovi vincoli cui sarebbe stata assoggettata la proroga, di alcune prescrizioni (vincolanti per il concessionario) espresse con deliberazione della Giunta regionale n. 7572 del 27 giugno 2008, relative al coordinamento della gestione dei bacini idroelettrici dell'Alto Chiese con quello del Lago d'Idro, in vista dei lavori della messa in sicurezza dei territori a valle del lago. In sintesi, la Regione Lombardia ha prescritto a carico del concessionario Alto Chiese, l'obbligo di contributo nei confronti del lago d'Idro – al fine di garantire i complessivi volumi di invaso e svaso indicati nel regolamento 2002 – indipendentemente dai livelli raggiunti dal lago. Tali prescrizioni sono state ritenute accettabili dalla Provincia autonoma di Trento che le ha accolte nella deliberazione dei nuovi vincoli cui assoggettare il concessionario dell'Alto Chiese anche perché, richiamando espressamente il regolamento del 2002, non andavano a modificare il delta di escursione del lago. Di un certo rilievo è il punto 13 della D.G.P. n. 1710 del 3 luglio 2008, che prevede la definizione congiunta di appositi protocolli operativi e temporanei, aggiuntivi al Regolamento del 2002, volti a definire le modalità operative e le programmazioni più opportune (cui dovrà sottostare il concessionario) al fine di ottimizzare la risorsa idrica e addivenire alla gestione coordinata degli invasi e delle erogazioni verso valle. Tutto ciò è stato previsto in subordine ai lavori per la messa in sicurezza delle opere di regolazione, necessari per assicurare un'adeguata capacità di regolazione del lago, anche per soddisfare le esigenze irrigue di valle.

Tuttavia, la fattiva collaborazione tra i due enti territoriali ha iniziato a incrinarsi già nel mese di agosto 2008, con l'approvazione, da parte della Regione Lombardia e dei Comuni di Idro, Anfo, Bagolino e Lavenone (tutti in territorio lombardo) di un accordo di programma per la valorizzazione del lago d'Idro, stipulato in tutta autonomia da parte della Regione Lombardia, senza alcun coinvolgimento della Provincia autonoma di Trento, in contrasto con quanto pattuito nell'Accordo del 2006. Questo nuovo documento introduce aspetti diversi e sostanziali, attinenti la fissazione dei livelli del lago d'Idro.

L'unilaterale gestione del lago da parte della Regione, è poi proseguita con l'adozione dello schema di protocollo d'intesa per la gestione coordinata del lago d'Idro e dei serbatoi dell'Alto Chiese, sottoscritto nel 2009 con i consorzi irrigui di pianura del bresciano e del mantovano e sempre evitando il coinvolgimento della Provincia.

Nonostante questo, però, per far fronte alle eccezionali condizioni di crisi idrica che si sono registrate nel mese di agosto 2012, la Provincia autonoma di Trento - con invito formulato dallo stesso Presidente Dellai al concessionario di monte (nota di data 14/08/2012) - si è adoperata per soddisfare la richiesta del Commissario regolatore, fornendo i contributi idrici necessari ad evitare inutili sofferenze alle colture di valle, manifestando quindi l'intenzione di proseguire con lo spirito di collaborazione da sempre adottato. In questa fase di "soccorso", il concessionario di monte ha comunque sempre garantito anche il deflusso minimo vitale, di competenza del Chiese sopralacuale affluente al lago d'Idro, nella misura prescritta.

L'assenza di deflusso minimo vitale in uscita del lago d'Idro, lamentata dall'interrogante, non è, dunque, da imputarsi a "mancanze" trentine. Si precisa, infatti, che nelle more della definizione dei protocolli operativi temporanei, la regolazione del lago spetta oggi al sopra citato Commissario regolatore, nominato dalla Regione Lombardia ai sensi dell'articolo 43, comma 3, del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775. Quest'ultimo ha il compito di ripartire le disponibilità idriche del bacino del fiume Chiese, comprensive del lago d'Idro, in funzione delle necessità rappresentate dagli utenti irrigui di valle, tenendo conto anche delle condizioni per assicurare il deflusso minimo vitale in uscita dal lago, e risponde del suo operato esclusivamente alla Regione Lombardia.

Si precisa, inoltre, che nei molteplici incontri istituzionali e tecnici effettuati al fine di codificare detti protocolli, si è sempre ribadita la necessità che la Regione Lombardia operasse in maniera tale da limitare il consumo dell'acqua prelevata dal lago d'Idro. In tal senso, nel maggio 2012 è stato concordato un protocollo operativo tra i concessionari di monte e di valle, non ancora sottoscritto, nel quale verranno sicuramente analizzate e contemperate le criticità del settore agricolo lombardo con le legittime esigenze di tutela e regolamentazione della Provincia, prevedendo anche - se ritenute opportune - eventuali misure di indennizzo o di compensazione per danni derivanti da un prelievo idrico eccessivo.

Infine, si informa che il bilancio idrico del fiume Chiese - che si inserisce nel più ampio studio del bilancio idrico provinciale e che sarà sottoposto all'approvazione della Giunta provinciale entro l'anno in corso - è riferito al tratto sopralacuale e nulla incide sulla gestione del lago.

Distinti saluti.

Il Vicepresidente f.f.
- dott. Alberto Pacher -